

§ 2.1.79 - L.R. 3 aprile 1992, n. 8.

Compensi a componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295 e modifica alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23 ed alla legge regionale 5 marzo 1984, n. 13 .

(Bollettino Ufficiale n. 8, del 22/04/1992)

Art. 1. (Compensi ai componenti delle commissioni sanitarie di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295).

1. Ai componenti delle commissioni sanitarie, di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295 , in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti, compete un gettone di presenza di lire ventimila per seduta ed un compenso di lire settemila per ciascun accertamento diagnostico effettuato in corso di seduta.

2. A tali componenti è corrisposto un compenso di lire ventimila per ogni accertamento diagnostico effettuato a domicilio.

3. Le funzioni di segretario delle commissioni indicate al primo comma sono svolte da dipendenti delle Unità Sanitarie Locali. A tali segretari compete un gettone di presenza di lire venticinquemila per ogni seduta.

4. L'importo dei compensi previsti nel presente articolo è aggiornato ogni tre anni con deliberazione della Giunta regionale, in relazione, all'aumento del costo della vita secondo l'indice ISTAT.

Art. 2. (1)

Art. 3. (Dipendenti regionali e delle Unità Sanitarie locali).

1. Per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti ed ai segretari delle commissioni previste dalla presente legge, che sono dipendenti regionali e delle Unità Sanitarie Locali, si applica quanto al riguardo previsto dalla vigente normativa e dagli accordi nazionali di lavoro.

Art. 4. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 1981, n. 23).

1. Sono abrogati gli articoli 13, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 29 giugno 1981 n. 23 «Norme relative all'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e di polizia veterinaria».

Art. 5. (Norma finanziaria).

(Omissis).

Note

(1) Sostituisce l' art. 8 della L.R. 5 marzo 1984, n. 13 .